


**RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI
SELVATICI E RESIDUI DELLA
MACELLAZIONE DAL 02/10/2024 AL
30/04/2026**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Art.1 – Oggetto del servizio

L'oggetto del presente appalto consiste nel garantire, al fine di prevenire problemi di carattere igienico-sanitario, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di spoglie di animali selvatici e residui della macellazione derivanti da attività venatoria, caccia di selezione o provenienti dagli allevamenti di lepri controllati di Bagnoregio e Piansano, ricadenti nel territorio dell'ATC VT 1 quale attività non afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come definiti nel D.lgs. 152/06.

Per residui della macellazione si intendono i sottoprodotti di origine animale destinati solo all'eliminazione così come definiti dal Regolamento CE 1774/2002 e la cui gestione è regolamentata dal Regolamento CE n. 1069/2009, dal relativo Regolamento attuativo n. 142/2011 e dalla normativa vigente della Regione Lazio o dai comuni ricadenti nel territorio dell'ATC VT1.

Art. 2 – Durata del servizio

La gestione del Servizio ha durata dal 2 ottobre 2024 al 30 aprile 2026. Il servizio potrà essere sospeso od interrotto in seguito ad imprevedibili cambiamenti normativi delle autorità sanitarie, regionali o nazionali competenti.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

L'affidatario s'impegna a svolgere il servizio oggetto del presente capitolato speciale descrittivo, in particolare:

1. ad effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse, spoglie animali selvatici e residui della macellazione, almeno due volte a settimana, dai punti di conferimento di seguito elencati, in punti prestabiliti e dai cassonetti all'uopo predisposti e sanificati, come conferiti dall'aggiudicatario;
2. ad effettuare richiesta di intervento straordinario, previa acquisizione delle generalità del richiedente e tutti i dati necessari a definire le modalità di recupero;
3. ad effettuare tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente, ivi compresa la redazione di un documento commerciale, conforme a quanto prescritto dal Regolamento CE 1069/2009 e 241/2011;
4. a rappresentare periodicamente le tipologie degli interventi effettuati;
5. a rispettare tutta la normativa sanitaria vigente, in relazione all'oggetto del capitolato stesso.

L'attività oggetto della prestazione, consiste:

- nel predisporre nei territori dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale dell'ATC VT1 punti di conferimento di rifiuti di origine animale secondo l'elenco di seguito allegato, posizionati in maniera di non essere di intralcio o pericolo alla circolazione, provvedendo alla loro corretta manutenzione, pulizia e sanificazione;
- nel servizio di ritiro delle spoglie degli animali oggetto di attività venatoria (braccata, girata e selezione);
- nel servizio di ritiro di spoglie degli animali allevati (lepri) presso gli allevamenti di Bagnoregio e Piansano.
- nel servizio di ritiro delle carcasse risultato dell'attivazione del vigente Piano regionale triennale di gestione e controllo del cinghiale e dal Piano regionale di interventi urgenti per

la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale;

- nell'espletamento del corretto servizio di smaltimento e distruzione delle spoglie animali secondo la vigente normativa in materia;
- nel fornire con cadenza mensile tutti i dati relativi ai ritiri effettuati;
- nel mettere a disposizione un numero di reperibilità per emergenze.

La raccolta dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/Ce "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale" e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione che prevengano i rischi per il personale.

Art. 5 – Automezzi e attrezzature

Gli automezzi e i contenitori utilizzati dall'affidatario per il trasporto delle carcasse devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento CE 241/2011 nonché dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 – Sicurezza

Per il servizio oggetto del presente contratto e con riferimento alla legislazione vigente, l'affidatario deve garantire la copertura degli standard qualitativi esistenti in materia.

L'affidatario assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio e pagamenti

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 86.800 (ottantaseimilaottocento/00) più IVA e complessivamente ad euro 105.896 (centocinquemilaottocentonovantasei/00) L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il contratto per servizi complementari che dovessero derivare da circostanze impreviste o derivanti da legislazione integrativa urgente necessari all'esecuzione del contratto come strettamente necessari al suo perfezionamento.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste a condizioni contrattuali da stabilirsi.

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi devono intendersi onnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

L'ATC VT1 provvederà al pagamento dei compensi spettanti all'affidatario su presentazione di fatture elettroniche mensili e del documento di trasporto relativo ad ogni intervento. Le stesse saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico, come da disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 03/04/2013, n. 55 e smi.

Le fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi del Decreto del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva Circ. Ministeriale 05/02/2008, n. 5.

Il ritardato pagamento per causa del gestore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del gestore.

Art. 8 – Penali

Le infrazioni ai patti contrattuali daranno luogo a contestazione nonché all'applicazione delle seguenti penalità:

1. € 50,00 (euro cinquanta//00) per intervento eseguito in ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 1 punto 5);
2. € 100,00 (euro cento//00) per mancato intervento.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti, attraverso comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

In caso di:

- applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà detratto dall'importo delle fatture immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza;
- grave inadempimento, la stazione appaltante, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pari al doppio dei valori sopra fissati, seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito;
- ripetute inadempienze da parte del gestore, regolarmente contestate mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione, di risolvere anticipatamente il contratto e di addebitare al soggetto aggiudicatario inadempiente le spese sostenute con altra ditta se risultassero superiori a quanto offerto.

Art. 9 – Stipula del contratto

Si stabilisce di procedere alla stipula del contratto secondo l'uso del commercio consistente nella sottoscrizione della presente comunicazione e del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.L.gs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoscrivere, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di determinazione di affidamento del servizio.

Trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del citato decreto, il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023 non si applica.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto di cui all'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il gestore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio.

Art. 10 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi D.lgs. 36/2023.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile della Stazione

appaltante, la risoluzione del contratto medesimo per colpa grave dell'appaltatore, così come disposto al seguente art. 9.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente all'emissione delle fatture.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) è obbligato:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della sopra citata legge.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento del servizio

L'affidatario dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

L'affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Art. 13 – Assicurazione a carico del gestore

Il gestore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il gestore dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Art. 14 – Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto aggiudicatario dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire, per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione del servizio di che trattasi. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa vigente in materia di antinfortunistica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto aggiudicatario rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti le attrezzature utilizzate dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Art. 15 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato per il servizio in appalto fornito al soggetto aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli operatori dovranno avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per il servizio richiesto.

L'affidatario del servizio dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario del servizio. A riguardo l'affidatario del servizio conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.L.gs 81/2008 e s. m. ed i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario del servizio.

Art. 16 – Recapiti

Il soggetto aggiudicatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, della persona o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata - entro 24 ore dal suo avvenimento - alla Stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a) telefono cellulare di reperibilità;

- b) telefono fisso presso l'ufficio operativo;
- c) casella di posta elettronica;
- d) PEC: posta elettronica certificata ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti l'appalto.

Art. 17 – Accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente capitolato deve essere firmato digitalmente dall'affidatario ed allegato al contratto.

Art. 18 – Normativa di riferimento

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Oltre al presente capitolato speciale d'appalto, la normativa di riferimento è citata nel seguente elenco, indicativo e non esaustivo:

NORMATIVA GENERALE

- D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- D.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- D.lgs. 18/08/2006, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- Legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i., ad esclusione degli articoli abrogati n. 17, commi 1[^] e 2[^], n. 18, n. 19, commi 3[^] e 4[^], ed art. 20;
- Determinazioni e provvedimenti dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato “ANAC”;

NORMATIVA SPECIFICA

- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/Ce – “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Abrogazione del Regolamento 1774/2002/Ce;
- Accordo Conferenza Unificata 07/02/2013 – “Sottoprodotti di origine animale – Linee Guida per l'applicazione del Regolamento 1069/2009/Ce
- D.L.gs 01/10/2012, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/Ce” – Abrogazione D.L.gs 21/02/2005, n. 36.

Si intendono altresì applicate tutte le Leggi nazionali e regionali, decreti, ordinanze, linee guida, circolari, indicazioni operative, chiarimenti e note esplicative non espressamente elencate emanate e vigenti in materia dallo Stato e dalla Regione Lazio.